



## Locazione senza conducente Chiarimento Ministero Interno su attivazione applicativo Ren Noleggi e validità della registrazione

### FAI INFORMA 137/2025 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che con nota emessa in data odierna, la Direzione Centrale della Polizia Stradale del Ministero dell'Interno ha confermato che dal 19 maggio 2025 il REN-Noleggi è attivo sul [Portale del Trasporto](#), come indicato dal Ministero dei Trasporti con circolare 16 maggio u.s. (cfr. circolare fai informa n. 114/2025 del 19/5/2025, con annessa disattivazione sul Portale dell'Automobilista).

Il Ministero dell'Interno ha inoltre chiarito che:

*“la registrazione di un veicolo nell'applicativo REN, oltre all'inserimento del medesimo nel parco veicolare dell'impresa locataria per **tutto** il periodo di validità del contratto di locazione, assolverà anche l'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 94, comma 4 bis, C.d.S., qualora il periodo di noleggio temporale superiore a 30 giorni”.*

Si ricorda che detta disposizione (che riportiamo testualmente in calce) obbliga il soggetto che ha in disponibilità il veicolo per oltre 30 giorni di procedere alla formalità della relativa intestazione.

Si riporta la circolare del Ministero dei Trasporti.

-----  
Art. 94, comma 4-bis, C.d.S.

*“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché' diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.*